



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Circ. N. (ved.segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

Ai docenti di :
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SEC. 1° grado
SCUOLA SEC. 2° grado

E p.c. : alla Segreteria – uff.personale e didattica
Al sito web

OGGETTO : indicazioni per gli scrutini finali - Primo e Secondo ciclo di istruzione

Per il corrente a.s., la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti, nel primo e secondo ciclo, delle classi non terminali viene effettuata in via ordinaria, con riferimento a:

- per la SCUOLA PRIMARIA: D.Lgs n. 62/2017 e OM n. 172/2020
- per la SECONDARIA DI PRIMO GRADO: DLgs n. 62/2017
- per la SECONDARIA DI SECONDO GRADO: DLgs n. 62/2017 (in combinato disposto con le parti vigenti del DPR 122/2009).

Affinchè i docenti coordinatori e/o la Segreteria possano effettuare prove e simulazioni di scrutinio, è necessario che tutti i docenti inseriscano le loro *proposte finali di voto/giudizio* (sebbene ancora successivamente modificabili) ENTRO il 2 Giugno p.v.

Analogamente, i coordinatori, in base alle griglie di valutazione vigenti, dovranno inserire la *proposta del voto/giudizio di comportamento*.

Nel caso vi siano alunni non ammessi, si raccomanda al coordinatore, coadiuvato dai colleghi di team/classe, di preparare una adeguata *relazione* che, per ogni studente non ammesso, ne espliciti i motivi (art. 3 della L. n.241/90): tale relazione andrà allegata al verbale di scrutinio.

Si rammenta, inoltre, che “nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” (art.4 co.3 del DPR 249/98), per cui la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono disgiunte e non reciprocamente influenzabili.

In linea generale, si ricorda che:

- la partecipazione agli scrutini è, per il docente, un obbligo contrattuale dovuto che non rientra nel computo delle 40+40 ore dell'art. 43 CCNL vigente
- le valutazioni delle discipline sono attribuiti all'unanimità o a maggioranza dal team/C.d.C., su proposta del docente sulla base delle griglie di valutazione approvate; analogamente, il comportamento viene attribuito dal team/C.d.C., su proposta del coordinatore di classe, fatta sulla base delle griglie di valutazione approvate in Collegio docenti e pubblicate nel PTOF
- l'organo collegiale che delibera in sede di scrutinio richiede la presenza di un c.d. “collegio perfetto”, con la presenza di tutti i suoi componenti. Eventuali docenti assenti (per malattia, gravi motivi personali o familiari, maternità, ecc...) vanno sostituiti da altri docenti della stessa materia in servizio presso la scuola

con nomina formale fatta dalla Segreteria, prima dell'inizio dello scrutinio. Per "stessa materia" si intende un qualsiasi docente che abbia titolo ad insegnarla (abilitato o, in subordine, con titolo di studio di accesso alla disciplina). Nel verbale di scrutinio, deve esser fatta menzione della suddetta sostituzione

- nel "collegio perfetto" dello scrutinio non è ammessa l'astensione: tutti i componenti devono votare, compreso il Presidente (il cui voto, in caso di parità, prevale)
- i verbali di scrutinio recano la doppia firma del Presidente e del Segretario: sono redatti seduta stante e approvati a maggioranza o all'unanimità.

Di seguito, alcune specifiche per ogni ordine/grado di scuola.

SCUOLA PRIMARIA (D.Lgs n. 62/2017 e OM n. 172/2020)

La valutazione di **scrutinio** è svolta dal Team docenti di cui fanno parte tutti i docenti della classe, presieduto dal Dirigente o da un suo delegato facente parte dello stesso; in quest'ultimo caso, il delegato a presiedere avrà cura di nominare un segretario tra i membri dello stesso team (art 5 c.5 del D.Lgs 297/94). Tutti i verbali devono riportare la doppia firma di presidente e segretario.

La **valutazione finale** degli apprendimenti è espressa attribuendo giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compresa l'Educazione civica, che corrispondono ai livelli di apprendimento definiti dall'OM 172/20. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.Lgs n.62/2017 e dell'OM citata, gli alunni della Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola media "*anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*": in tali casi, la scuola è tenuta, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 62/17, ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, da inserire nel verbale di scrutinio.

I docenti contitolari della classe, in sede di scrutinio, solo con **decisione unanime**, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva "*in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione*".

La certificazione delle **competenze** definita dal DM n. 742/17 è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione, sui modelli di certificazione conformi al DM n. 14/2024.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (D.Lgs. n. 62/2017)

La valutazione (artt. 2-3 D.Lgs 62/17) ha per oggetto:

- i livelli di apprendimento delle discipline, espressi tramite valutazione in decimi;
- il processo e il livello globale degli apprendimenti raggiunto, espresso tramite giudizio descrittivo;
- il comportamento, tramite un giudizio sintetico nel documento di valutazione.

La valutazione di **scrutinio** è svolta dal Consiglio di classe di cui fanno parte tutti i docenti della classe, presieduto dal dirigente o da un suo delegato facente parte dello stesso; in quest'ultimo caso, il delegato a presiedere avrà cura di nominare un segretario tra i membri del Consiglio (art 5 c.5 del D.Lgs 297/94).

Si ricordano le seguenti casistiche:

- i docenti di sostegno, contitolari della classe, votano per tutti gli alunni e, qualora un allievo sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto
- gli insegnanti di Religione Cattolica e Attività Alternativa partecipano alla votazione per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti

- i docenti impiegati in sole attività di potenziamento non partecipano al Consiglio di Classe, ma laddove svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono solo "elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito"
- i verbali devono recare la doppia firma di presidente e segretario.

La **valutazione finale** degli apprendimenti è espressa con voto in decimi (art. 2 del D.Lgs 62/2017), tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta. I voti finali, inseriti nel documento di valutazione su proposta dei singoli docenti, devono far riferimento ad un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche o pratiche effettuate durante il periodo didattico.

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione del **comportamento** è espressa con un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione in base all'art.2 c.5 del D.Lgs. 62/2017.

Per gli alunni della Secondaria di primo grado, **l'ammissione** alla classe successiva (o all'Esame di Stato) è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a 6/10. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in base all'art. 5 c.2 del DLgs 62/17, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e "*con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva*". Qualora il voto espresso dal docente di Religione/Alternativa sia determinante nella delibera di non ammissione, esso deve essere verbalizzato come un giudizio motivato (art 6 c.4 D.Lgs 62/17). In merito alle griglie di valutazione, comportamento e criteri di non ammissione, si rimanda ai criteri già deliberati dalla scuola e pubblicati nel sito web.

Per essere ammessi all'**Esame di Stato**, gli alunni devono:

- aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato (art. 5 D.Lgs 62/17)
- aver partecipato alle prove INVALSI, che si svolgono nel mese di Aprile (art. 7 D.Lgs 62/17)
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l'esclusione dall'Esame.

Per poter procedere alla valutazione finale dell'alunno, le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** rispetto al requisito di frequenza di "*tre quarti del monte ore annuale personalizzato*" stabilito dall'art.5 del D.Lgs. 62/2017.

Restano fermi i provvedimenti di **esclusione dagli scrutini** per motivi disciplinari emanati ai sensi dell'art. 4 del DPR 249/98 (c.d. "Statuto delle studentesse e degli studenti") modificato dal DPR 235/07, secondo il quale, "*le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo sono adottate dal Consiglio di Istituto*" (previo specifica richiesta del competente Consiglio di classe).

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in base ai criteri deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF, un **voto di ammissione** in decimi, senza frazioni decimali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 62/17.

Per gli alunni delle classi terze ammessi al successivo grado di istruzione, il Consiglio di classe redige la **Certificazione delle competenze** come da art.2 del DM 742/17, sui modelli aggiornati dal DM n. 14 del 30 gennaio 2024. La Certificazione delle Competenze rilasciata al termine del Primo Ciclo è messa a disposizione:

- della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo;
- della scuola del ciclo scolastico successivo, all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (D.Lgs n. 62/2017 e D.P.R. n. 122/2009)

La valutazione di **scrutinio** è svolta dal Consiglio di classe di cui fanno parte tutti i docenti della classe, presieduto dal dirigente o da un suo delegato facente parte dello stesso; in quest'ultimo caso, il delegato a presiedere avrà cura di nominare un segretario tra i membri del Consiglio (art 5 c.5 del D.Lgs 297/94).

Si rammentano le seguenti casistiche:

- i docenti di sostegno, contitolari della classe, votano per tutti gli alunni e, qualora un allievo sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto
- gli insegnanti di Religione Cattolica e Attività Alternativa partecipano alla votazione per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti
- gli ITP fanno parte del consiglio di classe a pieno titolo e formulano la proposta di voto insieme al docente teorico (CM n. 28 del 3-2-2000)
- i docenti impiegati in attività di potenziamento non partecipano al consiglio di classe, ma forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito nelle relative attività
- i verbali devono recare la doppia firma di presidente e segretario.

La **valutazione finale** degli apprendimenti è condotta dal Consiglio di classe, come sopra definito, sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta.

In base all'art.4 c.5 del DPR 122/09, "*sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi ... e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina*".

Per quanto concerne la **non ammissione** alla classe successiva, si rimanda ai criteri già deliberati dalla scuola e pubblicati nel sito web.

Per le classi seconde, ai sensi dell'art 8 del DPR 122/09, il Consiglio di classe procede anche alla redazione della **Certificazione delle competenze**, che:

- attesta l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
- esplicita i livelli di competenza raggiunti dall'alunno.

ed è compilata sui modelli aggiornati dal DM n. 14 del 30 gennaio 2024.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, viene riportata la dicitura "*Livello base non raggiunto*", che va accompagnata (ved. DM 9/2010) da una nota descrittiva, che i docenti interessati dovranno far pervenire al coordinatore di classe, dove siano esplicitate le **motivazioni del mancato raggiungimento del livello base** (es.: scarso impegno, frequenza saltuaria, ecc...).

In riferimento al **PCTO** del triennio, si ricorda che la valutazione dei percorsi concorre ad integrare il voto delle discipline alle quali tali attività/esperienze afferiscono, in quanto "*il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. L'incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è collegata all'atteggiamento e all'impegno dello studente durante l'attività, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno.*" (Linee Guida PCTO - DM 774/19).

Con riferimento all'attribuzione del **credito scolastico**, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 comma 2 del D.Lgs 62/2017 (rimanda alla Tab.A, fasce di credito). Il valore massimo della c.d. "*banda di oscillazione*" è attribuito quando:

- la media dei voti supera di un valore pari o maggiore a 0,5 il voto intero minimo dell'intervallo cui appartiene la media numerica,
- alla media vengono aggiunti i decimali conseguiti con i crediti formativi aggiuntivi derivanti da attività scolastiche o extrascolastiche.

Per il **riconoscimento dei crediti scolastici e formativi**, si rimanda al documento di valutazione approvato dal Collegio docenti e pubblicato nel sito web.

Nel caso di **voto non sufficiente** in qualche disciplina, compresa "Educazione civica", nelle classi non terminali, si opera con:

- la **sospensione del giudizio** (ved. DM n. 80/07, OM n. 92/07 e art.4 c. 6 del D.P.R. 122/09), per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione
- la **programmazione di corsi di recupero**, che possono essere svolti anche da docenti esterni al consiglio di classe; i corsi sono attività aggiuntiva di insegnamento e, come tali, retribuiti in base alla tabella E1.6 del CCNL vigente. Nel verbale dello scrutinio, dovranno comparire le materie da recuperare in relazione alle modalità scelte (corso di recupero, studio individuale...) e le modalità di accertamento del recupero stesso, prediligendone la forma scritta rispetto a quella orale;
- l'**informativa alle famiglie** sugli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze. L'alunno può anche non seguire i corsi suddetti, qualora la famiglia decida in tal senso informandone la scuola per iscritto, fermo restando che lo studente dovrà comunque svolgere le verifiche previste per il recupero del debito;
- la **calendarizzazione dello scrutinio finale di recupero**, entro il 31/8 (e comunque non oltre la data d'inizio delle lezioni dell'a.s. seguente),
- lo scrutinio finale che, previo accertamento del recupero delle carenze, verifica i risultati conseguiti e formula il **giudizio finale** che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico spettante (ai sensi dell'art.4 c.6 del DPR 122/09). In caso di esito positivo, quindi, si avrà *l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico per studenti del 3° e 4° anno*; di contro, la mancata presentazione all'esame o l'esito negativo dello stesso comporteranno la *non ammissione alla classe successiva*. La composizione del Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, è la medesima di quella che ha operato allo scrutinio finale (art. 8 c.6 dell'OM 92/2007). Si fa notare che l'accertamento del recupero delle carenze, nel caso di "Educazione civica", è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto (ved. NM 699/2021).

Per l'**ammissione all'Esame di Stato** dei candidati interni si fa riferimento, oltre all'Ordinanza annuale, all'art.13 del D.Lgs 62/17 che prevede:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte dall'INVALSI nel mese di Marzo
- svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio specifico, sebbene sovente l'OM annuale sugli Esami abbia derogato tale requisito
- votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, oltre ad un voto di comportamento di almeno 6/10. Per la specificità del 5° anno, conclusivo del percorso di istruzione secondario superiore, nel caso di votazione inferiore a 6/10 in una (*e una sola*) disciplina, il Consiglio di Classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'**Esame** conclusivo del secondo ciclo, come previsto dall'art.13 c.2 del D.Lgs 62/17. Qualora il voto espresso dal docente di Religione/Alternativa sia determinante nella delibera di non ammissione, esso deve essere verbalizzato come un giudizio motivato (art 6 c.4 D.Lgs 62/17).

Per poter procedere alla valutazione finale dello studente, le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** rispetto al requisito di frequenza dell'art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122/09 ("*almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*").

Non sono invece ammessi gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di **comportamento** inferiore a 6/10, come da art.4 del DPR 122/09.

Restano fermi anche i provvedimenti di esclusione dagli scrutini per motivi disciplinari emanati ai sensi dell'art. 4 del DPR 249/98 (c.d. "Statuto delle studentesse e degli studenti") modificato dal DPR 235/07, adottati dal Consiglio di Istituto previo specifica richiesta del competente Consiglio di classe.

ALUNNI CERTIFICATI E SPECIFICHE DIFFICOLTA'

La valutazione degli alunni con **disabilità** deve essere effettuata da tutti i docenti sulla base del PEI (Piano educativo individualizzato). Per gli studenti con **DSA** certificati ai sensi della L. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame, sono coerenti con il PDP (Piano didattico personalizzato) predisposto dal Consiglio di classe. Analogamente, gli alunni con **BES** (es.: ADHD, disagio/problemi familiari da relazione dei Servizi sociali, svantaggio socio-economico, linguistico o culturale anche senza diagnosi/relazione, ecc...) per i quali è stato elaborato un PDP vengono valutati con le stesse considerazioni e tutele degli studenti sopra richiamati.

Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)